



COMUNICATO UFFICIALE N. 167
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 83/A, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le fasi di qualificazione alle fasi finali di Coppa Italia Under 19 maschile della Divisione Calcio a Cinque, Stagione Sportiva 2022/2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI DI QUALIFICAZIONE ALLE FASI FINALI DI COPPA ITALIA UNDER 19 MASCHILE DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 (Stagione Sportiva 2022/2023)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione Calcio a 5, avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle gare delle fasi di Qualificazione alle fasi finali di Coppa Italia Under 19 maschile della Divisione Calcio a 5 (stagione sportiva 2022/2023);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alle gare delle fasi di Qualificazione alle fasi finali di Coppa Italia Under 19 maschile della Divisione Calcio a 5 (stagione sportiva 2022/2023), le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato entro 30 minuti dal termine della stessa; il preannuncio dovrà essere consegnato per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara;
 - gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce "varie";
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 9:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine entro cui devono essere depositate le eventuali controdeduzioni al Giudice Sportivo con atto da trasmettere alla società appellante in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale se concernenti il risultato della gara, devono esser proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo entro le ore 9:00 del giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11:00 dello stesso giorno;

- la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, e comunque essere depositati presso la sede della Divisione Calcio a 5 nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

- il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina